



I CAMPIONATO DI CALCIO A 5
dei dipendenti dell'Università di Catania

26 ottobre 1999 - 15 febbraio 2000



Regolamento

Il [Comitato per le attività sportive, ricreative e del tempo libero](#), in collaborazione l'[A.D.D.U.C.](#) (mediante il Comitato Organizzatore - C.O.) e il [C.U.S.](#), indice ed organizza il torneo annuale di calcio. Il Comitato, l'[A.D.D.U.C.](#) e il [C.U.S.](#) declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare del Torneo ad atleti, a cose e a terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera C.U.S. La manifestazione ai sensi del D.M. 28.02.1983 (G.U. n. 72 del 15.03.1983) è classificata come “non agonistica”.

Art. 1 - Definizione del personale tesserabile

Per il torneo possono essere tesserati:

- a) il personale docente e non docente, a tempo indeterminato e a tempo determinato (con contratto di durata non inferiore a 12 mesi), dell'Università, dell'Opera Universitaria, del C.N.R. e dell'I.N.F.N.;
- b) i professori supplenti (art. 114 DPR 382/80), i professori a contratto (art. 25, DPR 382/80), i lettori a contratto (art. 28, DPR 382/80), i borsisti dei dottorati di ricerca dei corsi di perfezionamento e specializzazione (art. 75,76,77,78,79 e 80 del DPR 382/80);
- c) i titolari di borse di studio presso l'Università con fondi MURST di durata non inferiore a 12 mesi;
- d) i borsisti dei corsi di dottorato di ricerca per cui l'Università è consorziata, i quali svolgano la loro attività di ricerca presso l'Università di Catania;
- e) le nuove figure dei corsi di specializzazione (legge 257 dell'8/8/91); i medici e gli infermieri a contratto (con durata non inferiore ad un anno) del Policlinico;
- f) gli ex-dipendenti di ruolo dell'Università, trasferitisi presso altre Università; g) a domanda e dietro parere favorevole del C.O. i dipendenti di altre università che operano presso l'Università di Catania.

I tesserati che nel corso del torneo dovessero perdere una delle qualifiche di cui sopra non potranno più svolgere le loro funzioni di giocatori a partire dalla data di decadenza. La mancata osservanza comporta la perdita delle gare disputate in difetto e la penalizzazione di in punto per gara. Tali provvedimenti sono presi dal C.O. a seguito di un ricorso (presentato da una qualunque squadra iscritta al torneo) ed agli accertamenti del caso.

Art. 2 - Iscrizione delle squadre

Le richieste di iscrizione devono essere inoltrate al C.O. mediante presentazione di un elenco dei giocatori in cui, per ogni atleta, siano specificati:

- a) cognome, nome e data di nascita;
- b) qualifica, riportando la lettera corrispondente di cui al precedente articolo;

c) numero della tessera C.U.S. del corrente anno sportivo.

Trasferimenti o nuovi tesseramenti possono essere richiesti purché:

- 1) ciò avvenga prima dell'inizio del girone di ritorno;
- 2) il tesserato non abbia disputato ufficialmente alcun incontro o parte di esso.

Art. 3 - Articolazione del torneo

Il C.O. si riserva di comunicare la formula di svolgimento del Torneo a completamento delle iscrizioni.

Art. 4 - Svolgimento di una gara

Le gare si svolgeranno presso campi designati dal C.O. e saranno dirette da arbitri designati dal C.O. Per la disputa delle gare vige il "Regolamento per il Calcio a 5" della FIGC (anno 1999/2000).

Prima dell'inizio di una gara, le squadre devono presentare all'arbitro le relative distinte dei giocatori (in duplice copia), predisposte sugli appositi moduli forniti dal C.O., nonché le tessere C.U.S., ai fini della identificazione. Il giocatore che non presenta la tessera C.U.S. può essere ammesso alla gara purché sia in possesso di un documento di riconoscimento ed il numero della sua tessera C.U.S. sia ugualmente riportato nella distinta. I giocatori non presenti all'atto dell'identificazione possono scendere in campo dietro presentazione della relativa tessera C.U.S. purché già iscritti nella distinta di gara. Il tempo di attesa di una squadra ritardataria è di 15 minuti dall'ora ufficiale di inizio; trascorso tale tempo la squadra sarà considerata come rinunciataria con la conseguente perdita dell'incontro e la penalizzazione di un punto in classifica.

Nel caso in cui due squadre, a giudizio dell'arbitro, avessero le maglie tali da creare confusione in campo, la squadra seconda iscritta a referto ha l'obbligo di cambiare maglia, pena la perdita dell'incontro per rinuncia.

Prima dell'inizio dell'incontro l'arbitro accerta che entrambe le squadre dispongano di un pallone per l'effettuazione della gara.

Il dirigente di una squadra ha diritto di visionare, presso l'arbitro, la distinta e le tessere della squadra avversaria e di segnalare presunte irregolarità per iscritto affinché l'arbitro possa trattenere le tessere oggetto della presunta irregolarità. A tale segnalazione deve seguire un regolare ricorso scritto, pena la vacuità della segnalazione stessa.

Le due squadre avranno la possibilità di richiedere un minuto di sospensione (time out) per ogni tempo di gara, rispettando le seguenti norme:

a) i tecnici, o i capitani, delle due squadre sono autorizzati a chiedere al secondo arbitro il time out;

b) l'arbitro autorizzerà la concessione di un time out solo durante una interruzione del giuoco;

c) quando un time out è stato accordato i calciatori potranno riunirsi all'interno del terreno di giuoco. Nel caso in cui questi volessero ricevere istruzioni dall'esterno, questo potrà essere fatto al bordo del terreno di giuoco, all'altezza della propria panchina. I calciatori non potranno abbandonare il terreno di giuoco e nello stesso tempo la persona che darà loro istruzioni non potrà entrare sul terreno di giuoco;

d) se una squadra non ha richiesto il time out al quale aveva diritto nel primo tempo di gara, non lo potrà recuperare nel secondo;

e) il minuto di sospensione in occorrenza di un time out non deve essere recuperato alla fine di ciascun tempo.

Art. 5 - Provvedimenti disciplinari e ricorsi

I provvedimenti disciplinari sono presi da un giudice sportivo nominato dal C.O., il quale si riserva il diritto di prendere provvedimenti disciplinari, anche indipendentemente dal giudice sportivo, nei confronti di tesserati che si siano resi responsabili di atti di violenza.

Il comunicato del giudice sportivo viene affisso nella bacheca del campo sportivo e spedito, via fax o posta elettronica, ai responsabili delle squadre.

I ricorsi, accompagnati da una tassa di Lit. 50.000 (cinquantamila) devono pervenire al C.O. entro le ore 20.00 del secondo giorno feriale successivo alla disputa della gara. In caso di accettazione del ricorso, la tassa sarà restituita alla squadra che ha inoltrato il ricorso.

Un tesserato che al termine del torneo non avesse completamente scontato la squalifica inflittagli, dovrà scontare quanto ancora in debito nel torneo successivo, anche militando in altra squadra.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda al "Regolamento per il Calcio a 5" della [FIGC](#) (anno1999/2000)